

Termini e Condizioni Generali per Opere e Servizi

1. Efficacia vincolante

- 1.1** I presenti Termini e Condizioni Generali ("TCG") si applicano esclusivamente a persone fisiche o persone giuridiche che forniscono servizi durante lo svolgimento delle loro attività commerciali o professionali indipendenti.
- 1.2** I Termini e le Condizioni diverse del Fornitore si applicano solamente se e nella misura in cui espressamente concordato dal Committente in forma scritta. In particolare, il silenzio del Committente su termini e condizioni differenti non è da intendersi quale riconoscimento o consenso e ciò si applica anche a contratti futuri.
- 1.3** Le presenti TCG si applicano in sostituzione di qualsivoglia termini e condizioni, specialmente al posto delle Condizioni Generali del Fornitore, anche laddove suddetti termini e condizioni stabiliscono che un ordine d'acquisto o richiamo è inteso quale riconoscimento incondizionato dei Termini e Condizioni Generali, salvo che il Committente abbia espressamente rinunciato alla applicazione delle presenti TCG. Con la conferma dell'ordine, il Fornitore dichiara espressamente di rinunciare a sollevare eccezioni sull'applicazione dei propri Termini e Condizioni Generali o altre condizioni del Fornitore.

2. Ordini d'acquisto

- 2.1** Gli ordini d'acquisto e loro rettifiche/modifiche sono validi solamente se formulati per iscritto.
- 2.2** Se il Fornitore non accetta l'ordine d'acquisto entro 14 giorni di calendario dalla ricezione, il Committente può revocarlo. Gli ordini d'acquisto s'intendono accettati se il Fornitore non li contesta per iscritto entro 5 giorni di calendario, se il Committente ha indicato espressamente tale conseguenza giuridica nell'ordine d'acquisto/richiamo.

3. Implementazione del rapporto contrattuale

- 3.1** Il Fornitore somministra i propri servizi a proprio nome e per proprio conto quale imprenditore indipendente. Il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Committente in nessun negozio giuridico. Il Fornitore non è un rappresentante del Committente.
- 3.2** Nell'esercizio delle proprie attività, il Fornitore non è soggetto alle istruzioni del Committente e dei suoi collaboratori. Non si crea alcun rapporto di subordinazione tra le parti.
- 3.3** Il Fornitore stesso stabilisce liberamente i giorni, la gestione del tempo su tali giorni e il luogo ove fornire il proprio servizio. Ciò non pregiudica l'obbligo del Fornitore a soddisfare i servizi concordati ai sensi del contratto.
- 3.4** Il Fornitore non può subappaltare a terzi la fornitura del servizio salvo preventivo consenso del Committente. Ad esempio il consenso può essere negato se i terzi incaricati dal Fornitore non dispongono delle qualifiche e dell'esperienza professionale richieste per soddisfare le attività ai sensi del contratto o se non sono presenti requisiti per delegare a terzi ai sensi della normativa sulla protezione dei dati.

- 3.5** Se il Fornitore somministra servizi rilevanti dal punto di vista della sicurezza, il Fornitore si impegna ad eseguire una corrispondente valutazione dei rischi. Le strumentazioni utilizzate o i locali che richiedono una speciale supervisione sono soggetti alle necessarie ispezioni. Se vengono trattate sostanze pericolose, è necessario che durante la fornitura del servizio siano presenti le apposite schede di sicurezza.

- 3.6** Se sono richiesti documenti per l'utilizzo del servizio previsto dal contratto, il Fornitore li consegnerà al Committente, anche se ciò non è concordato espressamente.

4. Richiesta di Modifica / Costi aggiuntivi

- 4.1** Il Committente può esercitare il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di richiedere modifiche alle voci di consegna e/o oggetto del servizio, in conformità a quanto di seguito indicato, se è ragionevole aspettarsi dal Fornitore delle variazioni tenuto conto degli aspetti tecnico e logistici, in considerazione delle attività commerciali, del know-how e della registrazione degli ordini del Fornitore. Il Fornitore dovrà esaminare immediatamente la richiesta di modifica del Committente e notificarsi per iscritto al Committente gli effetti che tale modifica avrà sul contratto quadro. Tale obbligo di notifica include una dichiarazione sulle modifiche desiderate riguardo la fattibilità dal punto di vista tecnico e/o logistico e della convenienza e una dichiarazione riguardante gli effetti delle richieste di modifica sul contratto quadro concordato fino a quel momento in merito a principi, periodi, scadenze, modalità d'accettazione e remunerazione sotto forma di offerta. Il Committente a sua volta notificherà immediatamente la propria decisione sull'implementazione o meno delle modifiche al Fornitore.

- 4.2** In caso di decisione positiva e accordo sulle modifiche da apportare ai termini e condizioni contrattuali, la modifica all'ordine d'acquisto diverrà parte integrante del contratto.

- 4.3** Laddove le richieste di modifica da parte del Committente in termini di oggetto o implementazione dell'ordine siano trascurabili dal punto di vista tecnico ed economico per il Fornitore, il Fornitore non può richiedere una modifica ai termini e condizioni contrattuali.

- 4.4** Eventuali costi aggiuntivi saranno rimborsati e una remunerazione aggiuntiva sarà prevista solo se il relativo pagamento sia stato concordato espressamente tra il Committente ed il Fornitore.

5. Accettazione dei lavori

- 5.1** Il Fornitore consegna i lavori alla data di consegna concordata. Se non viene concordata una data di consegna, i lavori saranno accettati dopo il loro completamento.

- 5.2** Una volta erogati dal Fornitore, i lavori sono soggetti ad una preventiva verifica da parte del Committente il quale deve verificare che la prestazione di lavoro sia priva di difetti e corrisponda a quanto concordato.

6. Corrispettivo

- 6.1** Quale Corrispettivo per i propri servizi e per i diritti concessi e/o assegnati al Committente ai sensi della sottostante art. 10, il Committente paga al Fornitore l'ammontare pattuito a seguito della corretta somministrazione del servizio ed entro i tempi prestabiliti.

- 6.2** La remunerazione convenuta copre tutti i servizi forniti dal Fornitore e altre spese collegate esistenti salvo che sia diversamente concordato.

- 6.3** Le spese di viaggio sono rimborsabili solo preventivamente concordato in forma scritta.
Il rimborso viene eseguito solo all'inoltro di debita fattura e copie dei documenti giustificativi.
- 7. Fatture e pagamenti**
- 7.1** I pagamenti saranno saldati, salvo diversamente convenuto, a 90 giorni fine mese data fattura.
- 7.2** Una fattura è intesa come debitamente rilasciata solo se indica il numero dell'ordine d'acquisto fornito dal Committente.
- 7.3** I pagamenti non costituiscono alcun riconoscimento della conformità dei servizi con il contratto da parte del Committente.
- 7.4** Il Fornitore è responsabile in prima persona del corretto pagamento delle imposte su tutti i pagamenti eseguiti dal Committente
- 8. Inadempienza**
- 8.1** La puntualità del servizio dipende dalla data di servizio concordata.
- 8.2** Laddove è evidente un ritardo nei servizi o parte di essi, così come in relazione a prestazioni supplementari, il Committente deve essere immediatamente informato per iscritto ed il Fornitore dovrà indicare nel dettaglio i rimedi possibili.
- 9. Inadempimento o esecuzione inesatta/carenze**
- 9.1** In caso di inadempimento o esecuzione inesatta e/o servizio insufficiente ("**carenze**"), il Fornitore può, a scelta del Committente, a proprie spese entro un tempo ragionevole porre rimedio alla carenza o fornire nuovamente il servizio senza eventuali carenze. Se il Fornitore non riesce a rimediare alla carenza entro un ulteriore periodo ragionevole o non è in grado di somministrare nuovamente il servizio privo di carenze, il Committente può rescindere il contratto, ridurre il Corrispettivo in modo appropriato, porre rimedio alla carenza o farla sistemare a spese del Fornitore e richiedere il risarcimento danni al posto della prestazione.
- 9.2** Il Committente si riserva il diritto di far valere altri diritti di garanzia inderogabili e il diritto di presentare reclami e chiedere risarcimento degli eventuali danni nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
- 10. Risultati del lavoro, invenzioni, diritti di proprietà e diritti d'autore**
- 10.1** Il Fornitore dichiara che i servizi forniti ai sensi del contratto sono liberi da diritti di terzi. In particolare il Fornitore è tenuto a tenere in d e n e il Committente da reclami di terzi per violazione dei diritti.
- 10.2** Il Fornitore consegna tutti i risultati del lavoro sulla base di quanto contenuto nell'ordine del Committente.
- 10.3** Con "**risultati del lavoro**" s'intendono tutti i risultati e le scoperte inclusi i risultati da tutelare realizzati nell'esecuzione dei servizi ordinati sia dal Fornitore che dall'eventuale subappaltatore, in particolare le opere, i risultati intermedi e/o sottoprodotto, oggetti, concept, grafica, disegni, report, documenti, software e il loro codice sorgente da creare.
- 10.4** Il Fornitore s'impegna a notificare tali risultati del lavoro nella modalità richiesta dal Committente per iscritto immediatamente dopo la loro elaborazione. I risultati del lavoro diventano proprietà del Committente, se possibile, al momento della loro creazione e nella loro rispettiva condizione di elaborazione. Il Fornitore conserva i risultati del lavoro in un luogo sicuro per conto del Committente fino alla consegna.
- 10.5** Il Committente avrà altresì il diritto esclusivo e irrevocabile, trasferibile e che può essere concesso in licenza, senza alcuna limitazione di tempo, spazio e contenuto, di utilizzare a sua volta i risultati del lavoro o di metterli a disposizione di terzi per la riproduzione, modifica e anche pubblicazione o sfruttamento nella modalità elaborata dallo stesso. Se è impossibile a norma di legge sovvenzionare loro il titolo, il Fornitore si assicura che al Committente sia concesso il diritto d'uso per iscritto secondo le modalità prescritte.
- 10.6** Tutti i diritti sui risultati del lavoro concessi e assegnati dal Fornitore al Committente nell'ambito del presente contratto e i diritti derivanti dallo stesso, inclusi i diritti di proprietà fondati su tali diritti, saranno coperti dal Corrispettivo dovuto ai sensi del contratto. Il Fornitore assicura, salvo diversamente concordato in casi singoli, che l'autore rinunci al diritto di essere nominato nell'ambito dei risultati del lavoro realizzati.
- 10.7** Il Fornitore non rivendicherà alcun diritto derivante dal Codice della Proprietà Industriale nei confronti del Committente. Il Fornitore dovrà assicurare tale impegno anche da parte dei suoi collaboratori e terzi da lui incaricati.
- 11. Software Open Source**
- 11.1** Il Fornitore s'impegna a includere nei propri servizi solo Software Gratuiti e Open Source, il cui utilizzo è stato precedentemente rilasciato per iscritto dal Committente.
- 11.2** Con "Free and Software Open Source" ("**FOSS**") s'intende un software fornito dal titolare a qualsiasi utente a titolo gratuito con diritto di elaborazione e/o diffusione sulla base di una licenza o altro accordo contrattuale.
- 11.3** Se il Fornitore utilizza FOSS rilasciati, il Fornitore è obbligato, indipendentemente dal proprio obbligo di osservare i termini della licenza, a consegnare al Committente un elenco di tutti i componenti FOSS utilizzati, indicando rispettivamente la licenza da utilizzare, una copia del testo completo della licenza e le informazioni e clausole esistenti sul diritto d'autore, e a rendere disponibile il corrispondente codice sorgente dei componenti FOSS.
- 12. Assicurazione per responsabilità civile**
- Il Fornitore s'impegna per la durata del rapporto contrattuale a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile appropriate mantenendola per almeno 5 anni successivi al termine del contratto.
- 13. Proprietà dei documenti e perdita**
- 13.1** I documenti e/o gli oggetti forniti rimangono di proprietà del Committente, sono archiviati separatamente a titolo gratuito e sono segnalati e gestiti quale proprietà del Committente. La fornitura o disposizione di informazioni non costituisce alcun trasferimento della proprietà intellettuale. Il suo utilizzo è consentito solo per ordine del Committente. In caso di perdita dovuta a dolo o colpa, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il relativo danno.

14. Non divulgazione, restituzione dei documenti

14.1 Il Fornitore tratta con riserbo la conclusione e gli esiti del contratto, relazioni commerciali, know-how ed esperienza nella fornitura dei servizi acquisiti da e in relazione al Committente o altre informazioni ("Informazioni") ottenute nell'ambito della relazione commerciale da terzi non autorizzati nella misura in cui e se non sono divenuti legittimamente di pubblico dominio a meno che esista un obbligo di divulgazione legale o ufficiale oppure il Committente ha acconsentito per iscritto al trasferimento di informazioni in singoli casi. Il Fornitore utilizza queste informazioni esclusivamente per le finalità necessarie a fornire i servizi. Tale obbligo di segretezza permane anche dopo la rescissione del rapporto contrattuale per un periodo di 3 anni.

14.2 Il Fornitore s'impegna a salvaguardare tutte le proprietà del Committente o delle Consociate in suo possesso, in particolare chiavi, file, dati archiviati elettronicamente e altri documenti relativi alle attività commerciali del Committente o Consociate in modo tale da evitare che cadano nelle mani di terzi non autorizzati. Tutti i documenti devono essere consegnati immediatamente su richiesta al Committente, spontaneamente, entro e non oltre il termine del rapporto contrattuale oppure distrutti in caso di dati trasmessi al Fornitore da parte del Committente.

14.3 Il Fornitore dovrà ottenere una dichiarazione di impegno in tal senso da parte di eventuali subappaltatori in conformità a quanto previsto dall'art. 3.4, fornendo prova scritta al Committente su richiesta.

15. Protezione dei dati, sicurezza delle informazioni

15.1 Il Fornitore intraprende le dovute misure di protezione dei dati e misure a protezione dei sistemi (virus, worm, Trojan) e contro l'accesso di terzi non autorizzati per proteggere le informazioni ricevute dal Committente e per la protezione dei risultati creati dal Committente da eventuali perdite, modifiche, trasferimenti o accessi da parte di terzi non autorizzati.

15.2 Se il Fornitore ha accesso a dati personali durante la fornitura del servizio, il Fornitore osserva le disposizioni di legge sulla protezione dei dati e consente al Committente di informarsi sulla conformità con tali disposizioni. In particolare il Fornitore stipula gli accordi richiesti per legge con il Committente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati così come con i propri dipendenti e consulenti.

15.3 Il Fornitore dovrà ottenere un impegno scritto in conformità a quanto prescritto dal presente art. 15 anche da eventuali subappaltatori come previsto dall'art. 3.4.

15.4 Se il Committente è BSH Hausgeräte GmbH e opera quale elaboratore di dati incaricato per le società del gruppo ad esempio nell'ambito delle applicazioni IT fornite per le filiali, si applicano le seguenti disposizioni: se, ai sensi del Contratto Individuale, il Fornitore elabora anche dati, per i quali la rispettiva società del gruppo è responsabile, il Fornitore è anche sottofornitore relativamente alla società del gruppo. La società del gruppo esercita di norma qualsiasi potere a sua disposizione per in relazione a diritti di controllo nei confronti del Fornitore fornendo istruzioni al Committente. Se la società del gruppo approccia il Fornitore direttamente in merito a informazioni, controlli, istruzioni, il Fornitore dovrà inoltrare immediatamente tale richiesta al Committente.

16. Responsabilità sociale d'impresa

16.1 Il Fornitore s'impegna a rispettare le norme e a non tollerare qualsiasi forma di corruzione e concussione, rispettare i diritti fondamentali dei propri collaboratori e la proibizione del lavoro minorile e forzato. Inoltre, il Fornitore si assume la responsabilità per la salute e sicurezza dei propri collaboratori sul luogo di lavoro, di elargire una remunerazione e orari di lavoro equi, rispettare la normativa sull'ambiente e adoperarsi per promuovere e richiedere la conformità con suddetti principi dai propri fornitori.

16.2 Il Fornitore s'impegna a rispettare ogni norma per prevenire o eliminare la discriminazione fondata sull'origine razziale o etnica, di genere, religione o ideologia, disabilità, età o orientamento sessuale. Si osserva che tale rispetto è richiesto anche per i dipendenti, service provider esterni, colleghi di lavoro e altri partner commerciali.

17. Cessione

17.1 Il Fornitore non potrà cedere i diritti derivanti dal presente contratto senza il preventivo consenso del Committente.

18. Foro competente, normativa applicabile

18.1 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

18.2 Il rapporto contrattuale è disciplinato esclusivamente dalla normativa italiana, con l'esclusione delle disposizioni di legge e la Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale dei Beni (CISG).

FIRMA COMMITTENTE

FIRMA FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile le parti approvano espressamente i seguenti articoli: 7 (fatture e pagamenti), 9 (Inadempimento o esecuzione inesatta/carenze), 10 (Risultati del lavoro, invenzioni, diritti di proprietà e diritti d'autore), 12 (Assicurazione per responsabilità civile), 13 (Proprietà dei documenti e perdita), 14 (Non divulgazione, restituzione dei documenti), 17 (Cessione) e 18 (Foro competente, normativa applicabile)

FIRMA COMMITTENTE

FIRMA FORNITORE
